



Commento relativo alla modifica degli allegati dell'ordinanza del DFI concer- nente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA)

1 Agosto 2021

I. Situazione iniziale

Conformemente all'articolo 10 capoverso 1 dell'ordinanza del DFI concernente i livelli massimi per i residui di antiparassitari nei o sui prodotti di origine vegetale e animale (OAOVA), l'USAV adegua gli allegati al diritto dei principali partner commerciali della Svizzera, in primo luogo l'UE. Con la modifica dell'allegato 2 OAOVA del 1° luglio 2020, il contenuto dell'elenco dei livelli massimi per i residui (LMR) è stato adattato allo stato più recente degli allegati II, IIIa, IIIb e V del regolamento (UE) n. 396/2005. Nella presente modifica sono stati presi in considerazione i regolamenti di modifica degli allegati fino al regolamento (UE) n. 2019/1015 del regolamento (UE) n. 396/2005. Fanno eccezione i livelli massimi per i residui esistenti dell'OAOVA, che vengono mantenuti a causa dell'autorizzazione parzialmente diversa dei prodotti fitosanitari in Svizzera rispetto all'UE, al fine di continuare a permettere l'uso di questi prodotti fitosanitari.

Dall'ultima revisione degli allegati OAOVA (secondo il regolamento (UE) n. 2019/1015: giugno 2019), gli allegati del regolamento (UE) n. 396/2005 sono stati rivisti più volte.

L'attuale revisione degli allegati OAOVA persegue i seguenti obiettivi:

- ripresa dei LMR che erano stati ridotti nell'UE dall'ultima revisione dell'OAOVA ai fini della protezione della salute. Questo riguarda i LMR di clorotalonil, clorpirifos, clorpirifos metile, clorpro-fam e procloraz.
- Inserimento dei LMR di clorato.
- Esecuzione di correzioni dall'ultima revisione dell'OAOVA (1° luglio 2020): esse riguardano i LMR di piperonilbutossido, fenpropidin e penconazolo.
- Le sostanze attive dell'allegato IV del regolamento UE n. 396/2005 (residui per i quali non sono richiesti LMR) per le quali sono previste omologazioni di prodotti fitosanitari svizzeri vengono riprese nell'analogo allegato 3 OAOVA: *Bacillus amyloliquefaciens* ceppo FZB24, timolo, gera-niolo, eugenolo.
- Inserimento di LMR specifici per la Svizzera per il benzovindiflupyr sulla base di domande di utilizzo nell'ambito della procedura di omologazione. I LMR sono stati fissati il 19 novembre 2020 nel corso della 117ª riunione del gruppo di esperti per i residui di pesticidi nelle / sulle derrate alimentari. Questi LMR non sono ancora stati implementati nell'UE.
- Nuovi LMR per il mefentrifluconazolo. Gli LMR sono stati fissati nel corso della 117ª riunione del gruppo di esperti sui residui di pesticidi negli / sugli alimenti il 19 novembre 2020.
- I LMR della lista delle eccezioni dell'OAOVA possono essere ridotti a seguito di un progetto di rielaborazione e sono quindi rimossi dalla lista.



II. Commento alle singole disposizioni

1. Riduzione dei LMR per motivi di protezione della salute

Poiché, tra l'altro, non si può escludere un rischio per la salute dei consumatori nel caso di residui al livello dei LMR per il clorpirifos, il clorpirifos metile e il clorotalonil in tutte le derrate alimentari, le omologazioni per queste sostanze attive non sono state rinnovate nell'UE (v. regolamento (UE) n. 2020/18, regolamento (UE) 2020/17, e regolamento (UE) 2019/677) e tutti i LMR sono stati ridotti ai limiti di determinazione (v. regolamento (UE) n. 2020/1085, e SANTE/10482/2020).

L'omologazione della sostanza attiva clorpropham non è stata rinnovata nell'UE (v. regolamento (UE) 2019/989). Per il clorpropham, tutti i LMR sono ridotti a un LMR sicuro del limite di determinazione per la salute (v. SANTE/10482/2020). Un'eccezione è costituita dal LMR nelle patate. A causa di un problema di contaminazione incrociata nei magazzini di stoccaggio, questo LMR è stato temporaneamente ridotto a un LMR sicuro di 0,4 mg/kg fino a quando i protocolli di pulizia dei magazzini non porteranno a una graduale riduzione della contaminazione e consentiranno l'inserimento del limite di determinazione di 0,01 mg/kg come LMR.

Con l'attuale revisione, queste modifiche dell'UE sono riprese in Svizzera.

Clorpirifos e clorpirifos metile

Attualmente in Svizzera si applicano i LMR per il clorpirifos e il clorpirifos metile del corrispondente regolamento UE precedente, regolamento (UE) n. 2018/686. Fanno eccezione i LMR che sono stati mantenuti a causa delle diverse condizioni d'uso in Svizzera rispetto all'UE, al fine di continuare a permettere l'uso di queste sostanze attive. Questi sono contrassegnati con una «x» nell'attuale allegato 2 OAOVA. Le autorizzazioni per i prodotti contenenti queste sostanze attive sono state ritirate dall'UFAG nel giugno 2019. In alcuni casi, i termini di utilizzo non sono ancora scaduti.

In analogia con l'UE, l'USAV ridurrà tutti i LMR al limite di determinazione di 0,01 mg/kg in conformità con il regolamento (UE) n. 2020/1085 al fine di garantire un elevato livello di protezione della salute dei consumatori.

Clorotalonil

Attualmente in Svizzera si applicano i LMR per il clorotalonil dell'attuale regolamento (UE) n. 2016/67. Fanno eccezione i LMR che sono stati mantenuti a causa delle diverse condizioni d'uso in Svizzera rispetto all'UE, al fine di continuare a permettere l'uso di queste sostanze attive. Questi sono contrassegnati con una «x» nell'attuale allegato 2 OAOVA. L'UFAG ha ritirato l'autorizzazione di vendita dei prodotti e ne ha vietato l'uso dal 1° gennaio 2020. In questa revisione, l'USAV inserisce i LMR del regolamento (UE) 2021/155 nell'allegato 2 OAOVA. I LMR sono fissati al limite di determinazione, ovvero 0,01 mg/kg con l'eccezione dei gruppi alimentari elencati nella tabella 1. Per questi, si applicano limiti di determinazione più elevati a causa delle limitazioni tecniche nell'analisi. La riduzione assicura un elevato livello di protezione della salute dei consumatori.

Tabella 1: Eccezioni al limite standard di determinazione di 0,01 mg/kg secondo il regolamento (UE) 2021/155

Gruppo alimentare secondo l'allegato 1 OAOVA	Codice UE	Limite di determinazione come LMR (mg/kg)
Erbe fresche e fiori commestibili	0256000	0,02
Tè, caffè, infusioni di erbe, cacao e carrube	0600000	0,05
Luppolo	0700000	0,05
Semi	0810000	0,05
Frutta	0820000	0,05
Spezie da corteccia	0830000	0,05
Spezie da radici e rizomi	0840000	0,05
Spezie da boccioli	0850000	0,05
Spezie da pistilli di fiori	0860000	0,05

Spezie da arilli	0870000	0,05
Miele e altri prodotti dell'apicoltura	1040000	0,05

Clorprofam

Attualmente in Svizzera si applicano i LMR per il clorprofam del reg. (UE) n. 79/2014. L'omologazione del clorprofam nelle patate è stata revocata in Svizzera il 1° luglio 2020. In questa revisione, i LMR del regolamento (UE) 2021/155 sono inseriti nell'allegato 2 OAOVA. Così, il LMR di 10 mg/kg è ridotto a 0,4 mg/kg nelle patate e tutti gli altri LMR sono fissati al limite di determinazione. I nuovi limiti di determinazione stabiliti per le derrate alimentari e il nuovo LMR nelle patate rispetto all'attuale regolamento (UE) n. 79/2014 sono elencati nella tabella 2.

Tabella 2: Nuovi LMR per il clorprofam secondo il regolamento (UE) 2021/155

Derrata alimentare secondo l'allegato 1 OAOVA	Codice UE	LMR (mg/kg)
Patate	0211000	0,4
Sedano rapa	0213030	0,01*
Cipolle	0220020	0,01*
Scalogni	0220030	0,01*
Lattughe	0251020	0,01*
Scarola/indivia a foglie larghe	0251030	0,01*
Rucola	0251060	0,01*
Spinaci	0252010	0,01*
Cicoria Witloof/cicoria belga	0255000	0,01*
Sedani	0270030	0,01*
Finocchio	0270040	0,01*
Radici di cicoria	0900030	0,01*
Rene (suini)	1011040	0,05*
Rene (bovini)	1012040	0,05*
Rene (ovini)	1013040	0,05*
Rene (caprini)	1014040	0,05*
Rene (solipedi)	1015040	0,05*
Rene (altri animali terrestri tenuti come animali da reddito)	1017040	0,05*

*: Limiti di determinazione

Procloraz:

I LMR secondo il regolamento (UE) 2020/192 sono ripresi, ad eccezione dei LMR per l'orzo, l'avena, il segale et il frumento (v. sotto):

- per quanto riguarda i LMR per agrumi, kiwi, banane, mango, ananas e fegato bovino, l'EFSA (EFSA Journal 2018;16(8):5401) ha individuato un rischio per la salute dei consumatori. Questi LMR sono stati quindi ridotti al limite di determinazione.
- Inoltre, il limite di determinazione di LMR esistenti è stato adattato alle ultime conoscenze analitiche e ridotto (a seconda della derrata alimentare: 0,03–0,15 mg/kg). Un nuovo LMR specifico per il miele è stato fissato al livello del limite di determinazione.
- La definizione di residuo di procloraz è stata adattata ai fini dell'applicazione: somma di procloraz, BTS 44595 (M201-04) e BTS 44596 (M201-03) espressa come procloraz.
- CXLs come le tolleranze di importazione sono state aggiornate nell'UE.

Poiché, contrariamente all'UE, esistono omologazioni per l'applicazione di prodotti fitosanitari nell'orzo, nell'avena, nel segale et nel frumento, i corrispondenti LMR di 0,1 mg/kg resp. 0.5 mg/kg ciascuno sono stati lasciati invariati.

La tabella 3 elenca i LMR fissati al di sopra dei limiti di determinazione in conformità al regolamento (UE) 2020/192.

Tabella 3: LMR secondo il regolamento (UE) 2020/192 al di sopra dei limiti di determinazione

Derrata alimentare secondo l'allegato 1 OAOVA	Codice UE	LMR (mg/kg)
Kumquat	0161040	10
Litci	0162020	7
Frutti della passione/maracuja	0162030	7
Fichi d'India/fichi di cactus	0162040	7
Melastelle/cainette	0162050	7
Cachi di Virginia	0162060	7
Avocado	0163010	7
Papaie	0163040	7
Melograni	0163050	7
Cerimolia/cherimolia	0163060	7
Guaiave/guave	0163070	7
Frutti dell'albero del pane	0163090	7
Durian	0163100	7
Anona/graviola/guanabana	0163110	7
Funghi coltivati	0280010	3
Semi di lino	0401010	0,3
Semi di papavero	0401030	0,3
Semi di girasole	0401050	0,3
Semi di colza	0401060	0,3
Fegato (suini)	1011030	0,3
Rene (suini)	1011040	0,05
Grasso (bovini)	1012020	0,07
Fegato (bovini)	1012030	1
Rene (bovini)	1012040	0,2
Grasso (ovini)	1013020	0,15
Fegato (ovini)	1013030	3
Rene (ovini)	1013040	0,5
Grasso (caprini)	1014020	0,15
Fegato (caprini)	1014030	3
Rene (caprini)	1014040	0,5
Grasso (solipedi)	1015020	0,07
Fegato (solipedi)	1015030	1
Rene (solipedi)	1015040	0,2
Fegato (pollame)	1016030	0,04
Uova di volatili	1030000	0,1
Pollo	1030010	0,1
Anatra	1030020	0,1
Oca	1030030	0,1
Quaglia	1030040	0,1

2. Nuovo LMR del clorato

Finora, il valore standard per i residui di clorato nelle derrate alimentari nell'UE e in Svizzera era di 0,01 mg/kg. A causa dell'uso diffuso di disinfettanti a base di cloro, che possono formare clorato come prodotto di degradazione (ad es. acqua potabile), il valore standard è stato regolarmente superato

in varie derrate alimentari. Nel regolamento (UE) 2020/749, sono stati dedotti nuovi LMR più realistici sulla base dei dati di monitoraggio, che sono sicuri in termini di salute e possono generalmente rispettare i LMR. L'USAV adotta nella presente revisione tali valori.

3. Rettifiche dall'ultima revisione (1° luglio 2020)

Piperonilbutossido

L'UE non ha stabilito LMR per i fitoprotettori e i sinergizzanti nel regolamento UE n. 396/2005. Pertanto, i LMR per il piperonilbutossido sono stati eliminati nell'ultima revisione dell'OAQVA. Tuttavia, poiché ciò comporterebbe il fatto che a questi residui si applicherebbero le disposizioni generali del diritto alimentare (secondo l'art. 7 cpv. 1 e 2 della legge sulle derrate alimentari, [LDerr, RS 817.0]) e quindi non è possibile garantire un quadro giuridico specifico per l'interpretazione dei residui nelle derrate alimentari e un'applicazione uniforme, i LMR per il sinergizzante piperonilbutossido dell'OAQVA (a partire dal 1° maggio 2018) sono ripristinati con eccezioni dei LMR per i prodotti trasformati.

Poiché nel regolamento (UE) n. 396/2005 non sono fissati LMR per i prodotti trasformati, i LMR per il **piperonilbutossido nella frutta secca e gli ortaggi essiccati non sono più presi in considerazione.**

Fenazaquin:

In una delle ultime revisioni dell'OAQVA, il fenazaquin è stato ridotto al valore UE di 0,1 mg/kg nelle pomacee (codice UE 0130000), nonostante i prodotti autorizzati in Svizzera. Il precedente LMR di 0,2 mg/kg basato sui prodotti autorizzati è quindi reintrodotta nell'attuale revisione dell'allegato 2 dell'OAQVA e il LMR è indicato come eccezione.

Fenpropidin

Nell'ultima revisione, il regolamento (UE) n. 61/2014 è stato recepito nell'OAQVA. Per le uve da vino, il LMR di 0,01 mg/kg è stato quindi ripreso dall'UE. Tuttavia, esiste un'omologazione per la sostanza attiva in viticoltura. Questo uso non è conosciuto nell'UE. Pertanto, il LMR di 2 mg/kg (stato OAOVA: 1° maggio 2018) deve essere introdotto nell'attuale revisione dell'allegato 2 dell'OAQVA e questo LMR deve essere designato come eccezione (designazione con «x»).

Fosetyl-AI :

Alla 117ª riunione del gruppo di esperti sui residui di pesticidi, è stato deciso di aumentare il LMR per il rafano (codice UE 0213040) da 2,0 mg/kg a 4,0 mg/kg. Questa decisione non è stata considerata nell'ultima revisione. Quindi, il LMR di 4,0 mg/kg per il fosetil-AI nel rafano è reinserito nell'allegato 2 dell'OAQVA.

Penconazolo

I LMR del penconazolo nelle derrate alimentari sono stati ripresi dal regolamento (UE) 2019/977 nell'ultima revisione dell'OAQVA (1° luglio 2020) con alcune eccezioni. In precedenza, la maggior parte dei LMR erano ripresi dal regolamento (UE) n. 149/2008. Quando sono stati adottati i valori attuali dall'UE, i semi di zucca sono stati inseriti due volte, elencando sia il nuovo sia il vecchio limite di determinazione:

Sostanza attiva	Codice UE	Derrata alimentare	LMR (mg/kg)
Penconazolo (somma dei costituenti isomeri) (F)	401100	Semi di zucca	0,01
Penconazolo (somma dei costituenti isomeri) (F)	401100	Semi di zucca	0,05

In questa revisione, l'iscrizione dovrebbe essere corretta in modo che il LMR di 0,05 mg/kg sia elencato da solo, poiché il penconazolo è approvato per l'uso nei semi di zucca in Svizzera, a differenza dell'UE, ed eventuali residui possono quindi essere conformi al LMR.

Spinosad:

Alla 108ª riunione del gruppo di esperti sui residui di pesticidi sono stati decisi i LMR per albicocche (codice UE 0140010) e pesche (codice UE 0140030) di 1,5 mg/kg ognuno. Questa decisione non è stata considerata nell'ultima revisione. I LMR sono quindi reinseriti.

4. Nuove eccezioni dei LMR svizzeri rispetto al regolamento UE 396/2005

A seguito delle domande di utilizzo nell'ambito della procedura di omologazione, alla 117^a riunione del gruppo di esperti per i residui di pesticidi nelle / sulle derrate alimentari del 19 novembre 2020 sono stati fissati i LMR per il benzovindiflupyr (vedi tabella 4). Nell'UE nessun LMR è stato ancora fissato per queste combinazioni di sostanza attiva/derrata alimentare. Questi LMR sono quindi identificati come eccezioni al regolamento (UE) n. 396/2005 (indicati con «x» nell'allegato 2 OAOVA).

Benzovindiflupyr

Tabella 4: LMR a seguito di domande di utilizzo nell'ambito della procedura di omologazione

Derrata alimentare	Codice UE	LMR (mg/kg)
Cipolline/cipolle verdi e cipollette	0220040	0,09
Porri	0270060	0,09

5. Rettifica dell'elenco delle eccezioni

Nell'ambito di un progetto per rettificare l'elenco delle eccezioni dell'OAOVA sono stati identificati i LMR che possono essere ridotti ai livelli UE e quindi rimossi dall'elenco delle eccezioni. I valori obiettivo dei LMR sono elencati nella tabella 5.

Tabella 5: Adeguamento dei LMR svizzeri a quelli dell'UE e rimozione dall'elenco delle eccezioni dell'OAOVA

Sostanza attiva	Codice UE	Derrata alimentare	LMR (mg/kg)
Protioconazolo Protioconazolo-destio (somma degli isomeri) (F)	0500010	Orzo	0,2
Protioconazolo Protioconazolo-destio (somma degli isomeri) (F)	0500070	Segale	0,05
Acetamiprid	0140030	Pesche	0,2
Acetamiprid	0242020	Cavoli cappucci	0,4
Acetamiprid	0251020	Lattughe	1,5
Imazalil	0211000	Patate	0,01
Fosmet (fosmet e fosmetozono, espresso in fosmet)	0130010	Mele	0,5
Fosmet (fosmet e fosmetozono, espresso in fosmet)	0130020	Pere	0,5
Tebuconazolo	0151010	Uve da tavola	0,5
Tebuconazolo	0213020	Carote	0,4
Tebuconazolo	0241020	Cavolfiori	0,05
Tiabendazolo	0130010	Mele	4
Tiabendazolo	0130020	Pere	4

6. Nuovi LMR per il mefentrifluconazolo

I LMR per il mefentrifluconazolo sono stati fissati alla 117^a riunione del gruppo di esperti sui residui di pesticidi negli / sugli alimenti il 19 novembre 2020 e corrispondono ai rispettivi LMR del regolamento (UE) n. 2021/590.

Tabella 6: LMR a causa delle domande di utilizzo nella procedura di autorizzazione

Derrata alimentare	Codice dell'UE	Livello massimo per i residui (mg/kg)
Mele	0130010	0.4
Pere	0130020	0.4
Albicocche	0140010	0.7
Ciliege (dolci)	0140020	2
Pesche	0140030	0.7
Prugne	0140040	0.5
Patate	0211000	0.01
Uve da tavola	0151010	0.9
Uve da vino	0151020	0.9
Semi di girasole	0401050	0.05
Semi di colza	0401060	0.06
Barbabietole da zucchero	0900010	0.06

7. Modifica dell'allegato 3

L'allegato 3 OAOVA elenca le sostanze attive per cui non sono necessari LMR. A seguito di domande di utilizzo pronte per l'omologazione le sostanze attive

- *Bacillus amyloliquefaciens*, ceppo FZB24
- timolo
- geraniolo
- eugenolo

vengono inserite nell'allegato 3 OAOVA. Queste sostanze attive figurano già nell'analogo allegato IV del regolamento (UE) n. 396/2005.

Termini transitori

L'applicazione dei nuovi LMR può avvenire dopo l'entrata in vigore dell'OAOVA senza periodi transitori.

III. Ripercussioni

1. Ripercussioni per la Confederazione

Nessuna.

2. Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni

Nessuna.

3. Ripercussioni per l'economia

Nessuna.

IV. Compatibilità con gli obblighi internazionali della Svizzera

Le modifiche proposte sono compatibili con gli obblighi assunti dalla Svizzera sul piano internazionale.